

**Sentenza:** n. 192 del 15 giugno 2011

**Materia:** Energia

**Limiti violati:** Art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e la normativa di principio statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma. Violazione primo comma dell'art. 117 Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Articoli 15 e 27 della legge Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie). Cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18/2010

**Estensore:** Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie). Viene osservato che l'art. 15, della l.r. Regione Piemonte 18/2010 inserisce, dopo l'art. 16 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo, l'art. 16-bis, che regola la procedura di approvazione del Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Con riferimento all'articolo 15, la modifica apportata, da parte della legge regionale n. 3 del 2011, alla citata disposizione, ha determinato la cessazione della materia del contendere sul ricorso dello Stato avverso l'art. 16-bis della legge n. 18 del 2010. Il ricorrente impugna anche l'art. 27 della l.r. Piemonte 18/2010, recante il titolo "*Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati*", che sospende le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale.

La previsione della legge regionale eccederebbe la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all'art.

117, secondo comma, lettere e) ed s), e violando la normativa di principio statale in materia di “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., oltre che le norme internazionali e comunitarie con conseguente violazione anche del primo comma dell’art. 117 Costituzione. Secondo il ricorrente, la sospensione del procedimento di autorizzazione incide sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento, fissato in centottanta giorni dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che è ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e garantisce in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Secondo la Corte la questione è fondata. La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della “*produzione, trasporto e distribuzione di energia*”, cui le Regioni sono vincolate e vengono ricordate a sostegno le sentenze 124, 168, 332, 266 del 2010. La Corte osserva che solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze della Corte Cost. 119 e 344 del 2010 e n. 44 del 2011) e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida nazionali. Secondo la Corte, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, la legge regionale ha l’effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volendo garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale le regole

del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento. La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie).